

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Schema di Decreto del Ministro della giustizia recante  
le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di assicurazione per la  
responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati, ai sensi dell'art. 12  
della legge 247/2012**

**Il parere del Consiglio nazionale forense**

***(Roma, 15 luglio 2016)***



Numero di protocollo : AMM02/08/16.026467U



***Consiglio nazionale forense***

**Il Consiglio nazionale forense,  
riunito nella seduta amministrativa del 15 luglio 2016,**

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, l'art. 12;

- visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante le **condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/12**

- viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute da parte dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Chieti, Como, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Lecce, Lucca, Mantova, Padova, Palermo, Trani, Urbino, Verona, nonché dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense e dalle associazioni forensi Aiga, Anf, Unaep, Uncc;

- sentito il Relatore, Cons. Avv. Fausto Amadei;

**o s s e r v a :**

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di assicurazione ai sensi dell'art. 12 della legge 247/2012 risulta essere adeguato alle linee guida sottostanti all'introduzione dell'obbligo assicurativo in capo a tutti gli esercenti le professioni ordinistiche e in particolare agli Avvocati.

La tutela dei clienti dagli eventuali danni derivanti dall'esercizio della professione forense risulta esaustivamente assicurata dalla lettera del Decreto che garantisce i terzi, e parimenti il patrimonio dei professionisti, sono ogni profilo.

Le lievi modifiche che il Consiglio Nazionale propone derivano dall'accettazione di alcuni dei contributi pervenuti al CNF da Consigli degli Ordini e Associazioni Forensi e riguardano in particolare:

- la definizione dei soggetti tutelati dalle polizze, che si ritiene vengano esaustivamente indicati prevedendo i Clienti e i Terzi.
- La rimodulazione dello schema relativo ai massimali minimi in relazione ai fatturati dove si ritiene opportuno inserire un massimale di ingresso di € 350.000 per gli Avvocati con fatturati inferiori a € 30.000 con lo scopo di agevolare l'accesso all'assicurazione da parte dei Colleghi con introiti limitati.

I contributi di Ordini e Associazioni hanno complessivamente confermato l'impianto dell'articolato e alcuni dei suggerimenti potranno essere recepiti, unitamente ad ulteriori elementi rafforzativi della garanzia assicurativa, in sede di predisposizione delle formalità occorrenti alla previsione di una "convenzione quadro", eventualmente da stipularsi con

assicuratori individuati a seguito dell'espletamento di una gara europea, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 12 della Legge 247/2012

In particolare, la previsione di cui all'articolo 1, "Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale", risulta ampio e completo, e ciò vale anche per l'articolo 2 "Efficacia nel tempo della copertura", i cui termini sono stati accolti favorevolmente, al pari della eliminazione della facoltà di recesso per sinistro da parte dell'Assicuratore.

Va precisato, in merito all'efficacia temporale della copertura, che un paio di contributi ricevuti hanno suggerito una formulazione che richiami l'art. 1917 del codice civile, regolante la cosiddetta "loss occurrence".

Considerato che tutte le professioni ordinistiche già soggette all'obbligo assicurativo vi ottemperano con polizze in *claims made* e almeno in un caso, quello del Consiglio Nazionale del Notariato, a seguito di Decreto Ministeriale, e che oggi nessun assicuratore attualmente operante nel mercato assicurativo italiano offre coperture che non siano basate sulla clausola "claims made" e che, non essendo previsto l'obbligo a contrarre, non vi è alcuna certezza che lo stesso mercato assicurativo possa ritenersi disponibile ad invertire la tendenza in relazione all'obbligo di legge per gli Avvocati, con la conseguente impossibilità da parte degli Avvocati ad adempiere alla norma, il CNF ritiene di condividere il testo del Decreto così come pervenuto.

Sotto il profilo dei cosiddetti "effetti collaterali" della *claims made* questi sono già resi sterili dalla previsione della retroattività illimitata e dell'ultrattività decennale in caso di cessazione, che non avrebbero ragione di essere previsti in presenza di polizza priva della clausola *claims made*.

L'eventualità di "buchi di copertura", come paventato nella recente sentenza della CASSAZIONE CIVILE in data 6 maggio 2016, n. 9140/2016, è totalmente scongiurata dall'esistenza ed efficacia dell'obbligo assicurativo e dall'esistenza della postuma in caso di cessazione: nessun Avvocato potrà essere privo di copertura assicurativa adeguata fintanto eserciti la professione, e nessun Avvocato potrà essere privo di copertura assicurativa adeguata in caso di cessazione dell'attività.

Prevedendo massimali adeguati e scaglionati in funzione dei volumi di attività svolta, la copertura della responsabilità "...per qualsiasi tipo di danno..." , un'ampia efficacia nel tempo dell'operatività della polizza e l'integrale risarcimento del terzo anche in presenza di franchigie e scoperti, primo caso in Italia in ambito di responsabilità civile professionale, il contenuto del decreto appare pienamente condivisibile e meritevole di parere favorevole, con le proposte di modifica innanzi evidenziate.

Per gli esposti motivi, il Consiglio Nazionale Forense

### **Delibera**

di esprimere parere favorevole alle previsioni della bozza di DM trasmessa dal Ministero della Giustizia, con

### **LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA :**

*(In Corsivo e neretto le aggiunte; barrate le cancellazioni)*

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'Avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche ~~alle controparti processuali, al difensore di queste ultime, a terzi ed a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale.~~

Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per "attività professionale" deve intendersi:

(a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrituali;

(b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

(c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

(d) la redazione di pareri o contratti;

(e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al d. lgs. n. 28 del 2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132 del 2014;

E' facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'Avvocato sia comunque abilitato.

L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

In caso di responsabilità solidale dell'Avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'Avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

## **ARTICOLO 2**

### **EFFICACIA NEL TEMPO DELLA COPERTURA**

L'assicurazione deve prevedere, anche a favore dei suoi eredi, una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

## **ARTICOLO 3**

### **MASSIMALI MINIMI DI COPERTURA PER FASCIA DI RISCHIO**

I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i criteri seguenti.

~~Eventuali franchigie e scoperti contrattuali non saranno opponibili a terzi.~~

In presenza di franchigie e scoperti l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la sua facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di

incremento del fatturato a contratto in corso.

Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, c.c.

Cat.	Fascia di Rischio	Massimale (limite minimo previsto dal D.M.)
A	<i>Attività svolta in Forma Individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore ad € 30.000,00</i>	€ 350.000,00
B	<i>Attività svolta in Forma Individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non inferiore ad € 30.000,01 e non superiore ad € 70.000,00</i>	€ 500.000,00
C	<i>Attività svolta in Forma Individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non inferiore ad € 70.000,00</i>	€ 1.000.000,00
D	Attività svolta in Forma Collettiva (studio Associato e Società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti ed un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore ad € 500.000,00	€ 1.000.000,00
E	Attività svolta in Forma Collettiva (studio Associato e Società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti ed un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore ad € 500.000,00	€ 2.000.000,00
F	Attività svolta in Forma Collettiva (studio Associato e Società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	€ 5.000.000,00

#### Articolo 4

##### Assicurazione contro gli infortuni

L'assicurazione deve essere prevista a favore degli Avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L..

L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento della attività professionale ed a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.

Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono le seguenti:

Capitale Caso Morte	Capitale Invalidità permanente	Diaria Giornaliera da inabilità temporanea
€ 100.000,00 (centomila)	€ 100.000,00 (centomila)	€ 50,00 (cinquanta)

#### Articolo 5

##### Modalità attuative

Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 247/12, gli estremi delle polizze attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine al quale l'Avvocato è iscritto e presso il Consiglio Nazionale Forense, nonché pubblicati sui rispettivi siti WEB

Il presente decreto entrerà in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione sulla GU.

Alla entrata in vigore del presente regolamento, le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente dovranno essere adeguate alle disposizioni da esso dettate.

\*   \*\*\*   \*

Si trasmetta nelle forme di legge.

Roma, 15 luglio 2016

Il Segretario  
Avv. Rosa Capria



Il Presidente  
Avv. Andrea Mascherin

